

Consiglio Regionale del Molise [DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE] CO.RE.COM.-Molise

Campobasso, 04/09/2018

Oggetto: Definizione GU14 prot. 1444 del 06/02/2018, Digitel Italia S.p.A Mancata o parziale fornitura del servizio. Telefonia fissa – utenza privata - [[1

	L'Istruttore
Respo	nsabile dell'istruttoria
	uigi Ciambijiello
1	11/1/
10	1 Can

Il Direttore del Servizio Angela Aufiero

Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato

Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare e la correttezza sostanziale della spesa proposta.

Capitolo	Esercizio .	Impegno _.	Importo	Data	Note
	-				

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria (Nome e Cognome)

Il Direttore del Servizio (Nome e Cognome)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CORECOM

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle OPERATORE telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall'AGCOM e dal Co.Re.Com. Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1° gennaio 2012;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova convenzione sottoscritta tra l'AGCOM ed il CORECOM Molise decorrente dall'1 gennaio 2018;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di OPERATORE comunicazioni;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, approvazione delle linee guida relative ala attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS, approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12,lett. G) della legge 14 novembre 1995, n.481;

VISTI gli atti del procedimento, il modello Definizione GU14 prot. 1444 del 06/02/2018 controversia. ./ Digitel Italia S.p.A

VISTO il documento istruttorio a firma del responsabile dell'istruttoria che si condivide integralmente e che forma parte integrante del presente atto;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e sulla base del documento istruttorio allegato che si condivide integralmente, che costituisce parte sostanziale del presente atto:

- 1) L'accoglimento dell'istanza di GU14 prot. 1444 del 06/02/2018 Digitel Italia S.p.A mancata o parziale fornitura del servizio. Telefonia fissa utenza privata come di seguito indennizzato:
- Giorni 87 x \in 2,50 pro die = \in 217,50 (duecentodiciassette/50) di indennizzo ex art. 5 co.1 dell'All.A alla delibera n. 73/11/CONS.
- 2) Il pagamento a carico di Digitel Italia S.p.A della somma di € 100,00 (cento/00) a titolo di spese di procedura in favore dell'istante.
- 3) di inviare l'atto alla pubblicazione così come previsto dalla norma. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

Ai sensi dell'art.19, comma 3 del Regolamento, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, come disposto dall'art. 98, comma 11 del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett.B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica.

La presente determina formata da n. 3 facciate è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom Molise e dell'Autorità (www. agcom.it).

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

	OGGETTO:
n.	
	ocumento Istruttorio dr. Luigi Ciambriello

Il Direttore del Servizio Avv. Angela Aufiero



Consiglio Regionale del Molise

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:Definizione GU14 prot. 1444 del 06/02/2018

Mancata o parziale fornitura del servizio.

Telefonia fissa – utenza privata

/ Digitel Italia S.p.A

Il Responsabile dell'istruttoria dott. Luigi Ciambriello

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.º 481 recante 'Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.º 249, recante "Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.º 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova convenzione sottoscritta tra l'AGCOM ed il CORECOM Molise decorrente dal 1° gennaio 2018 in applicazione del citato accordo quadro, con la quale la Regione Molise è stata delegata allo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversic;

VISTA la delibera n.º 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n.º 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

VISTI gli atti del procedimento, il modello GU14 prot. 1444 del 06/02/2018 per la controversia /Digitel Italia s.p.a., la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, la comunicazione di avvio del procedimento prot.1759/18 del 13/02/2108, il verbale di Udienza di definizione n.59 del 10/07/2018.

RILEVATO, sulla scorta della documentazione in atti, quanto segue.

L'istante ha prodotto in data 06/02/2018, istanza di definizione, pervenuta al Protocollo del CO.RE.COM. n.1444 di pari data, avverso la compagnia Digitel Italia S.p.A.

Il ricorrente ha esperito tentativo di conciliazione a mezzo di formulario UG prot n. 1350 del 04/12/2017 concluso con verbale n.97 del 06/02/2018 di mancata comparizione della parte convenuta.

GU14 prot. 1444 del 06/02/2018

/ Digitel Italia S.p.A

Pag. 1

La posizione del ricorrente

Il ricorrente ha esposto che "dal 10/11/2017 è impossibilitato a fare telefonate in uscita". Per quanto sopra l'utente ha richiesto:

1) Risarcimento gravi danni arrecati.

La posizione dell'operatore Digitel.

La Società Digitel Italia s.p.a., pur invitata con le note PEC sopra richiamate, a produrre memorie ed a comparire in udienza, non ha mai dato riscontro a quanto comunicato e quindi non ha partecipato alle fasi del procedimento.

PRELIMINARMENTE, l'istanza è da ritenersi ammissibile e procedibile. Si prende atto dell'avvenuta fase di conciliazione conclusa con verbale n.855/17 del 22/12/2017 da cui si evince che la società Digitel non ha partecipato al procedimento per mancata comparizione. Preso atto altresì del verbale di definizione verbale n.97 del 06/02/2018 in cui si registra la mancata comparizione dell'operatore Digitel Italia s.p.a.

NEL MERITO, la richiesta dell'istante si ritiene possa trovare accoglimento nei termini che seguono.

1) Risarcimento gravi danni arrecati.

Il ricorrente chiede, nel formulario GU14, un "Risarcimento gravi danni arrecat?". Bisogna considerare che pur essendo il risarcimento del danno estraneo alla competenza dell'Autorità la cui sfera riguarda esclusivamente la liquidazione di indennizzi o rimborso/storno di somme non dovute, tuttavia se, come nel caso in specie, nell'istanza è formulata esclusivamente una richiesta di risarcimento danni, in applicazione del criterio di efficienza e di ragionevolezza dell'azione, essa può essere interpretata come richiesta di un accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal nomen iuris indicato dalla parte, la quale potrà, poi rivolgersi all'Autorità ordinaria per ottenere anche la liquidazione dell'eventuale maggior danno (cfr. Delibera 276/13/CONS). Pertanto la richiesta si ritiene possa essere accolta.

Il ricorrente lamenta un malfunzionamento per le telefonate in uscita a decorrere dal giorno 10 novembre 2017.

Visto che agli atti non vi è documentazione alcuna che dimostri il contrario rispetto a quanto asserito dall'istante e considerata la situazione amministrativa ed operativa, a conoscenza di pubblico dominio, in cui versava in detto periodo l'operatore, si ritiene di poter riconoscere il disservizio innanzi descritto nel periodo dal giorno 10/11/2017 lamentato dal ricorrente alla data del 06/02/2018 di presentazione del ricorso (Formulario GU14 prot. n.1444 del 06/02/2018) che costituisce una data certa di costanza del disservizio oggetto appunto del ricorso di definizione, per un periodo di giorni 88 al quale bisogna defalcare n.1 giorno quindi pari a giorni 87 ai sensi dell'art.2.6 della carta dei servizi Digitel Italia s.p.a., per il quale arco temporale si ritiene possa essere accolta la richiesta di indennizzo.

Trattandosi di irregolare o discontinua interruzione di un servizio principale di utenza privata si ritiene possa essere oggetto di indennizzo ai sensi dell'articolo 5 co.2 dell'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS.

Giorni 87 x € 2,50 pro die = € 217,50 di indennizzo ex art. 5 co.2 dell'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS.



Quanto alle **spese di procedura**, considerata la partecipazione del ricorrente alle fasi di conciliazione e di definizione, preso atto del comportamento della società Digitel Italia s.p.a. che, se pur invitata, non ha partecipato al procedimento, si ritiene di riconoscere in favore dell'istante la somma di € 100,00 a carico dell'operatore, relativa ad entrambe le fasi procedimentali.

TUTTO CIO' PREMESSO PROPONE:

Al CO.RE.COM Molise:

1) L'accoglimento dell'istanza di GU14 prot. 1444 del 06/02/2018 / Digitel Italia S.p.A Mancata o parziale fornitura del servizio. Telefonia fissa – utenza privata - come di seguito indennizzato:

Giorni 87 x € 2,50 pro die = € 217,50 di indennizzo ex art. 5 co.1 dell'All.A alla delibera n. 73/11/CONS.

- 2) Il pagamento a carico di Digitel Italia S.p. A della somma di € 100,00 (cento/00) a titolo di spese di procedura in favore dell'istante.
- 3) di inviare l'atto alla pubblicazione così come previsto dalla norma.

Campobasso, 24 luglio 2018 Il Responsabile dell'istruttoria Luigi Ciambriello

> Visto si condivide Il Direttore del Servizio

> > Angela Autiera